

COMUNE DI ASCIANO - PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI

(Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. ... del ...)

Art. 1 - Finalità

- 1) Il Comune di Asciano riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento, nell'interesse generale della comunità locale, dei fini propri dell'Ente, siano essi civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, che di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.
- 2) Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla legge generale, dalla legge regionale e dallo statuto comunale.
- 3) Il presente regolamento attua le disposizioni previste dall'articolo 64 e seguenti dello statuto comunale relative all'associazionismo, al volontariato, alla promozione ed istituzione della Consulta delle Associazioni.
- 4) Le norme del presente regolamento sono altresì finalizzate a definire una disciplina organica in materia di concessione del patrocinio, contributi e vantaggi economici ed a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione degli stessi, nonché il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione e dell'art. 1 della legge 241/1990.

Art. 2 – Albo delle Associazioni

- 1) E' istituito l'Albo delle Associazioni, che perseguono una o più finalità di cui all'art. 1 e che non hanno scopi di lucro, di seguito definito per semplicità Albo.
- 2) L'Albo è suddiviso nei seguenti coordinamenti di settore:
 - Polo Sociale: attività sociali, socio-sanitarie, assistenziali e tutela delle disabilità;
 - Polo Culturale: attività culturali, archeologiche, turistiche e di promozione del territorio;
 - Polo Sportivo: attività sportive;
 - Polo Educativo: attività educative e formative;
 - Polo Produttivo: attività produttive, commerciali e agricole;
 - Polo Ambientale: ambiente, territorio, mobilità e trasporti.

Art. 3 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

- 1) Possono richiedere l'iscrizione all'Albo le associazioni, le società sportive dilettantistiche anche a r.l. e gli Enti diversi senza scopo di lucro, regolarmente costituite che hanno sede nel territorio comunale o che, avendo sede in altro Comune, comunque operano nell'ambito del territorio comunale di Asciano.
- 2) Possono altresì essere iscritte all'Albo le associazioni a carattere nazionale e regionale, che svolgono tramite una loro sezione attività in ambito comunale.
- 3) Nell'atto costitutivo e nello statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume, devono essere espressamente previsti:
 - l'assenza di scopi di lucro;
 - l'elettività e la gratuità delle cariche associative;
 - i criteri di ammissione e di esclusione degli associati ed i loro diritti ed obblighi.

Art. 4 – Modalità di iscrizione e cancellazione dall'Albo

- 1) L'iscrizione all'Albo può essere richiesta in qualsiasi momento attraverso apposita domanda da inoltrarsi al Sindaco del Comune di Asciano.

2) Qualora l'associazione iscritta all'Albo cessi di esistere oppure perda uno dei requisiti necessari, si procede alla sua cancellazione. Si procede alla cancellazione anche su richiesta del legale rappresentante, o negli altri casi previsti dal presente regolamento.

3) L'associazione che sia stata cancellata dall'Albo può chiedere una nuova iscrizione quando sia trascorso almeno un anno dall'ultima cancellazione.

4) L'iscrizione e la cancellazione dall'Albo sono deliberate dalla Giunta Comunale. Al momento dell'iscrizione l'associazione viene assegnata ad uno o più coordinamenti di settore.

5) L'istruttoria delle domande di iscrizione e la gestione dell'Albo sono affidate all'Area competente in materia di cultura.

Art. 5 – Coordinamenti di settore

1) I coordinamenti di settore hanno funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali dell'Amministrazione Comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di competenza.

2) Il coordinamento di settore è costituito dal Sindaco o suo delegato e da un assessore di riferimento oltre che dal rappresentante per ciascuna delle Associazioni iscritte all'Albo e appartenenti al relativo Polo cui fa riferimento il coordinamento stesso.

3) Le sedute dei singoli coordinamenti di settore sono convocati dal Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di una o più associazioni.

4) Le sedute del coordinamento di settore sono presiedute dal Sindaco o da un suo delegato, il quale individua tra i partecipanti il soggetto facente funzioni di Segretario che si occupa della redazione del relativo verbale.

5) La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive del coordinamento di settore comporta la cancellazione dell'associazione dall'Albo.

Art. 6 – Obblighi delle associazioni

1) Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2) Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di trasmettere all'Amministrazione Comunale, entro il 30 Giugno di ogni anno, copia del bilancio consuntivo approvato dai soci e riferito all'anno precedente ad eccezione delle associazioni sportive che potranno trasmetterlo entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento all'anno sportivo appena concluso.

3) Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell'attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

4) La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo comportano la cancellazione dell'associazione dall'Albo e la revoca di eventuali benefici già concessi per l'anno di riferimento.

Art. 7 – Patrocinio, contributi e vantaggi economici

1) L'Amministrazione Comunale, in attuazione dei principi fissati dallo Statuto e del valore riconosciuto al principio di sussidiarietà ex art. 118 della Costituzione, favorisce l'autonoma iniziativa delle associazioni,

per lo svolgimento di attività che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale, così da garantire l'effettività dell'azione amministrativa del Comune su tutto il territorio comunale per l'intera popolazione, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 267/2000.

2) Ai fini del presente regolamento si intende per:

- patrocinio: l'adesione simbolica del Comune di Asciano ad una iniziativa, attività o progetto di particolare rilevanza per la città e il suo territorio e ritenuta meritevole di apprezzamento per le finalità perseguite, senza assunzione di alcun onere per il Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di tariffe quando previste da legge o regolamento;

- vantaggio economico: l'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di prestazione di servizi e/o concessione temporanea di strutture e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

- contributo: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali e nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù dei principi di sussidiarietà orizzontale previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Art. 8 – Soggetti beneficiari

1) Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e del patrocinio:

a) le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 comma 2 del d.lgs.165/2001;

b) le associazioni, le società sportive dilettantistiche anche a r.l. e gli Enti diversi senza scopo di lucro, iscritte all'Albo di cui al presente regolamento;

c) altre associazioni non iscritte al relativo Albo, fondazioni o enti senza fini di lucro, comprese le Parrocchie che, per notorietà e struttura sociale possedute, diano garanzia di correttezza e validità dell'iniziativa realizzata, oltre che garanzia di coerenza con l'attività prevista dallo statuto.

2) Per le attività, iniziative e manifestazioni sportive, il patrocinio può essere concesso a enti di promozione sportiva, federazioni nazionali, regionali e locali, a società e associazioni sportive dilettantistiche, a enti di promozione sociale e Onlus. Può essere inoltre concesso a favore di altri enti pubblici o privati in caso di manifestazioni di interesse nazionale o di elevato livello spettacolare.

3) Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici o patrocinio i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.

4) Non possono beneficiare di contributi o vantaggi economici o patrocinio i soggetti aventi scopo di lucro.

Art. 9 – Criteri per la concessione di contributi, vantaggi economici e patrocinio

1) I contributi, i vantaggi economici ed il patrocinio possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, di seguito denominati "iniziative", in relazione ai seguenti criteri:

a) perseguimento delle finalità proprie dell'Ente come risultano dalla legislazione vigente e dallo statuto comunale;

b) non essere in contrasto con le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;

c) significatività del contributo espresso dall'iniziativa a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine di Asciano e del suo territorio;

d) assenza dello scopo di lucro.

Art. 10 – Calendario unico delle iniziative

1) Dal 15 Agosto al 15 Ottobre di ogni anno l'Amministrazione comunale promuove una serie di incontri di animazione territoriale rivolti ai soggetti di cui al precedente art. 8 finalizzati ad individuare un calendario unico delle iniziative in programma per l'anno successivo.

2) Entro il termine perentorio del 31 Ottobre di ogni anno i soggetti di cui all'art. 8 presentano all'Amministrazione comunale la domanda di inserimento delle proprie iniziative all'interno del suddetto calendario unico, specificando per ognuna: periodo e luogo di svolgimento, un'indicazione sommaria degli eventi previsti, l'eventuale attività di somministrazione di cibi e bevande, l'eventuale richiesta di co-organizzazione rivolta all'Amministrazione comunale, nome e cognome del responsabile per l'accoglienza turistica.

3) La Giunta comunale, previo esame delle richieste pervenute ed eventuale ulteriore confronto con i soggetti che hanno presentato domanda, redige ed approva, a proprio insindacabile giudizio, entro il 15 Dicembre di ogni anno il calendario unico delle iniziative in programma per l'anno successivo.

Art. 11 – Co-organizzazione delle iniziative

1) Contestualmente all'approvazione del calendario unico di cui all'articolo precedente, la Giunta comunale delibera in merito all'eventuale adesione alla co-organizzazione per quelle iniziative per le quali sia stata avanzata apposita richiesta da parte del soggetto proponente.

2) Per ciascuna iniziativa che ricade in questa fattispecie viene costituito un tavolo organizzativo composto dal Sindaco o suo delegato, dall'assessore di riferimento, dal Responsabile del Settore competente e da tre persone per ciascuno dei soggetti che hanno avanzato la richiesta di co-organizzazione. Le funzioni di coordinamento sono svolte direttamente dal Sindaco. Le funzioni di segretario sono svolte da uno dei componenti.

3) Il tavolo organizzativo viene riunito ogni volta che sia ritenuto necessario e valuta i vari aspetti tecnici ed economici dell'iniziativa che si intende realizzare. Le decisioni assunte dal tavolo organizzativo sono vincolanti per il soggetto proponente ed il mancato rispetto comporta la decadenza dai contributi o vantaggi economici previsti dal presente articolo.

4) Contributi e vantaggi economici possono essere concessi esclusivamente per le attività che rientrano nella co-organizzazione e sono deliberati dalla Giunta Comunale. La deliberazione deve evidenziare l'espressa motivazione in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché l'esclusione della natura di sponsorizzazione, anche alla luce delle condizioni richieste in materia dalla normativa di riferimento, nonché dalla giurisprudenza amministrativa e contabile.

5) Non possono comunque essere concessi contributi o vantaggi economici alle iniziative che prevedano attività di somministrazione di cibi e bevande, ad eccezione di quelle iniziative per le quali l'Amministrazione abbia ricevuto nell'anno in corso o nell'anno precedente un contributo ad hoc da un Ente o soggetto diverso e di quelle iniziative dichiarate strategiche ai fini della promozione dei prodotti tipici locali.

6) Il contributo viene concesso con deliberazione della Giunta Comunale su istruttoria e proposta motivata del Responsabile dell'Area competente e liquidato con provvedimento del Responsabile dell'Area competente solo dopo l'effettiva realizzazione dell'iniziativa e previa presentazione - entro 60 gg. dalla data

di svolgimento dell'iniziativa - di idonea rendicontazione dell'iniziativa stessa, cui va allegata copia dei documenti di spesa. La somma tra contributo ed eventuali altri vantaggi economici non può essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite previste per l'iniziativa.

7) Entro 60 giorni dal termine dell'iniziativa il soggetto o i soggetti co-organizzatori sono obbligati a presentare all'Amministrazione comunale la rendicontazione finale dell'iniziativa con allegata copia di tutti i giustificativi di spesa e relativi incassi, datata e firmata dal legale rappresentante. L'importo del contributo concesso sarà diminuito in maniera proporzionale qualora dal rendiconto finale la differenza tra entrate ed uscite risulti inferiore a quelle prevista. Tra le voci di spesa documentabili non rientra il lavoro dei volontari.

8) Qualora la rendicontazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario viene escluso dal beneficio. In tale ipotesi il soggetto è altresì cancellato dall'Albo delle associazioni di cui al presente regolamento.

9) Le iniziative che rientrano nella co-organizzazione devono prevedere, nell'ambito delle cerimonie ufficiali, adeguati spazi di rappresentanza per ognuno dei gruppi consiliari.

Art. 12 – Attrezzature comunali

1) La Giunta Comunale, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale e l'organizzazione del lavoro delle squadre operative del Comune, può, con apposita convenzione, concedere ad una o più associazioni la gestione delle suddette attrezzature, compreso il ricovero, il montaggio, lo smontaggio e la manutenzione ordinaria e straordinaria.

2) L'utilizzo delle attrezzature di proprietà comunale è sempre soggetto al pagamento da parte delle associazioni o di soggetti terzi di un contributo determinato annualmente dalla Giunta Comunale. Nel caso di cui al comma precedente il contributo viene corrisposto direttamente al soggetto concessionario.

3) Il concessionario è tenuto a svolgere gratuitamente per l'Amministrazione Comunale le attività di montaggio, smontaggio e collaudo delle suddette attrezzature per le iniziative organizzate o co-organizzate dall'Amministrazione stessa.

Art. 13 – Immobili ed aree comunali

1) Gli immobili comunali possono essere concessi in comodato gratuito ai soggetti beneficiari di cui al presente regolamento quando gli stessi vengano destinati ad attività che rientrino nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione comunale e che rispondono ad esigenze generali della comunità locale.

2) La concessione del comodato gratuito viene deliberata dalla Giunta comunale per una durata massima di tre anni, in ogni caso rinnovabili alla scadenza.

3) Le aree verdi comunali e le altre aree comunali con diversa destinazione possono essere oggetto di apposite convenzioni di durata massima triennale, comunque rinnovabili, approvate con deliberazione della Giunta Comunale e stipulate con i soggetti beneficiari di cui all'art. 8, attraverso le quali i soggetti beneficiari si impegnano alla manutenzione ordinaria delle stesse compresa la pulizia e l'eventuale taglio dell'erba in cambio dell'esonero dal pagamento della COSAP per le iniziative che gli stessi soggetti beneficiari intendono realizzarvi nel periodo di validità della convenzione. L'esonero dal pagamento della COSAP non costituisce esonero dall'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico.

4) I soggetti anche diversi dai beneficiari di cui all'art. 8 che utilizzino, per lo svolgimento delle proprie attività, immobili o aree comunali già dotate di allacci alla rete elettrica o al pubblico acquedotto possono richiederne l'utilizzo provvisorio obbligandosi a corrispondere al Comune, entro 30 giorni dal termine dell'attività, le tariffe forfettarie determinate annualmente dalla Giunta comunale comprensive dei consumi e dei costi di manutenzione degli impianti.

Art. 14 – Navette bus comunali

1) L'utilizzo delle navette bus comunali, quando non costituisce vantaggio economico concesso nell'ambito delle attività co-organizzate con l'Amministrazione comunale, è sempre soggetto al pagamento di una tariffa determinata annualmente dalla Giunta Comunale.

Art. 15 – Concessione del patrocinio

1) Le richieste di patrocinio devono essere formulate utilizzando i modelli messi a disposizione dall'Amministrazione comunale, secondo le modalità ivi indicate, almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.

2) Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco.

Art. 16 – Attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande

1) L'inserimento dell'attività all'interno del calendario unico di cui al precedente art. 10 costituisce requisito essenziale per poter svolgere attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, su tutto il territorio comunale da parte di qualsiasi soggetto anche non ricompreso tra i beneficiari di cui all'art. 8, salvo deroga espressa concessa con deliberazione della Giunta comunale per quelle iniziative che, per motivate ragioni, non potevano essere oggetto di programmazione annuale.

2) La SCIA relativa all'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) obbligatoriamente almeno 20 giorni prima dell'inizio dell'attività e deve indicare, a pena di nullità, il nominativo del soggetto responsabile del conferimento dei rifiuti prodotti dall'attività stessa. In mancanza di tale indicazione si intenderà responsabile del conferimento dei rifiuti il legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione che ha promosso l'iniziativa.

Art. 17 – Norme transitorie

1) Le norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione solo per le attività in programma per l'anno 2018 e seguenti.

2) Rimangono disciplinate dal regolamento previgente e dalle successive modificazioni ed integrazioni le attività in programma ed in corso di svolgimento per l'anno 2017.

3) Salvo quanto disposto dal comma precedente, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento delle Associazioni approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 54 del 29/07/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.